

REGOLAMENTO PRESTAZIONI ENFEA

1° gennaio 2023

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E BENEFICIARI	2
ART. 3 – FONDI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	2
ART. 4 – CAPIENZA DEI FONDI	2
ART. 5 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	2
A. DESTINATARI	3
B. CONDIZIONI	3
C. FONDI	3
C.1 - FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ	3
C.2 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO	4
C.3 - FONDO OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO	9
ART. 6 – ISTRUTTORIA E CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI	10
ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI	10
ART. 8 – ANAGRAFE E GESTIONE DATI PERSONALI	11
ART. 9 – DECORRENZA E DURATA	11
ART. 10 – PUBBLICAZIONE	11

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil del 23/7/2012, 28/12/2012, 26/7/2016, 5/5/2017, 5/6/2018, 18/2/2019, 18/03/2020, 9/6/2021, 12/09/2022.

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E BENEFICIARI

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:

> Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.

> Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione e per i quali sia stata versata la contribuzione ENFEA da almeno 6 mesi.

Relativamente ai tempi determinati, la durata del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi va intesa come riferita a quella del singolo contratto di assunzione e non come risultante dalla proroga, ancorché ripetuta, di contratti di durata inferiore a 6 mesi.

I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l'omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.

ART.3 – FONDI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Secondo quanto previsto dagli Accordi (rif. Art. 1 del presente), sono istituiti i seguenti Fondi:

- Fondo Sviluppo Bilateralità: a) fondo Sviluppo Apprendistato e b) Fondo Sostegno al Reddito
- Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore

I Fondi saranno alimentati dalle quote versate mensilmente dalle aziende nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle categorie interessate come definito nell'accordo interconfederale del 23 luglio 2012 e 28 dicembre 2012.

I Fondi non hanno personalità giuridica e sono amministrati dal Comitato Esecutivo di ENFEA.

ART.4 – CAPIENZA DEI FONDI

Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività finanziate da ciascun Fondo, in base agli accordi sottoscritti non si potrà eccedere la capienza del Fondo stesso.

Eventuali eccedenze, al 31 dicembre di ogni anno solare, verranno utilizzate per le stesse prestazioni ed attività nell'anno solare successivo, nell'ambito del medesimo fondo.

Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse da un Fondo ad altro Fondo, ferma la cogenza del pareggio di bilancio, saranno definite con apposito accordo fra le parti costituenti ENFEA e deliberate dall'Assemblea di ENFEA, su proposta del Comitato Esecutivo.

ART.5 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

Le attività e le prestazioni di ENFEA sono eseguite nei modi e termini seguenti:

A. DESTINATARI

Le attività e le prestazioni sono destinate:

- a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi.
- b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.
- c) **La prestazione è da intendersi per la singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad ENFEA, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.**

B. CONDIZIONI

1) Aziende: per beneficiare delle prestazioni dei seguenti Fondi di ENFEA, le aziende devono applicare integralmente i richiamati CCNL ed essere in regola con i versamenti mensili.

Le nuove aziende aderenti potranno richiedere le prestazioni dopo aver versato almeno sei (6) mesi di contribuzione.

Non sono consentiti versamenti arretrati per periodi superiori ai sei (6) mesi precedenti alla prima richiesta.

2) Lavoratori: avranno diritto alle prestazioni i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale assunti: i) a tempo indeterminato ii) con contratto di apprendistato iii) a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione e per i quali sia stata versata la contribuzione ENFEA da almeno 6 mesi.

Alle Aziende non in regola con i versamenti e ai rispettivi Lavoratori verrà inibita la possibilità di presentare le domande finché non sarà ripristinata la regolarità contributiva.

C. FONDI

C.1 - FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ

Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato

Misura del sussidio:

- a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
- b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l'impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

Documentazione da produrre:

- copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo annuo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi ricevuti dall'azienda.

- copia LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;
- fermo restando i documenti di cui sopra, per la richiesta dell'erogazione del bonus di € 600,00 (seicento) per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista, copia della lettera di trasformazione del rapporto, o autocertificazione.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: tre mesi dalla fine della formazione esterna (a) e dalla conferma (b)

C.2 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

C.2.1 - SOSTEGNO AL REDDITO ALLE IMPRESE

AREA SICUREZZA

Contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo defibrillatore

- > Contributo per l'acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
- > Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto ulteriori apparecchi.

Documentazione da produrre:

- fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- certificazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 12 mesi dall'acquisto del defibrillatore ed entro 3 mesi dalla data di certificazione della formazione dei due lavoratori.

AREA INNOVAZIONE

Contributo per l'assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale

Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l'assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)

Documentazione da produrre: copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato o lettera di trasformazione, con evidenza della esplicita mansione dedicata alla transizione digitale.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: gennaio 2024

Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d'imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale

Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d'imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta.

Misura del contributo:

- € 700,00 (settecento) per aziende fino a 30 dipendenti
- € 900,00 (novecento) per aziende da 31 a 100 dipendenti
- € 1.300,00 (milletrecento) per aziende con oltre 100 dipendenti

Documentazione da produrre: accordo aziendale o adesione ad accordo territoriale, attestazione dell'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative agevolabili.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: tre mesi dalla fine del percorso formativo

C.2.2 - SOSTEGNO AL REDDITO AI LAVORATORI

AREA ISTRUZIONE

Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore

La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.

Documentazione da produrre:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l'anno scolastico di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° ottobre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 marzo successivo.

Contributo spese Corso di Laurea universitario

La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

Documentazione da produrre:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda in cui sia riportato il nominativo dello studente e l'anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio (studente in corso). Non si accettano autocertificazioni.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° ottobre dell'anno accademico in corso entro il 31 marzo successivo.

Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110

La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

Documentazione da produrre:

- Certificato di laurea conseguita nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda riportante il voto finale di laurea.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 3 mesi dal conseguimento della laurea.

AREA FAMIGLIA E NATALITA'

Contributo per utilizzo servizi all'infanzia:

- **Asilo nido;**

in alternativa

- **Baby sitter**, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l'assistenza al proprio figlio/i in alternativa all'asilo nido/scuola materna.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.

Documentazione da produrre:

Asilo nido

- Attestato di iscrizione/frequenza in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- copia del pagamento dell'ultima retta;

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° ottobre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 marzo successivo.

Baby sitter

- Copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico;
- Attestazione versamento contributi.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione.

Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente

In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.

La misura del contributo è pari ad € 1.000,00 (mille).

Documentazione da produrre: certificato di nascita/adozione del figlio/a con le generalità di entrambi i genitori.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a.

Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)

Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento)/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

Documentazione da produrre:

- Copia documento Inps di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex legge 104/92 rilasciata al lavoratore.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l'anno per il quale si richiede il contributo.

Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19

A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile nell'arco della sperimentazione, rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall'inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille) max per nucleo familiare.

Documentazione da produrre: stato di famiglia e idonea documentazione medica e fiscale.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro il termine del periodo di sperimentazione.

Contributo per l'assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave

Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento)/anno.

Documentazione da produrre: attestazione disabilità del familiare convivente, copia del contratto lavoro con il personale di assistenza.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l'anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.

AREA SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI/TRICI E AZIENDE

Contributo annuo una tantum per trattamenti individuali di integrazione salariale

In presenza nel corso dell'anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

€ 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale.

Nel caso di un rapporto di lavoro part time almeno al 50%, la prestazione può essere richiesta per trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore.

Documentazione da produrre:

- documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell'azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
- copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle ore per le quali il lavoratore è stato interessato dall'intervento nel corso dell'anno civile (1° gennaio/31 dicembre);

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.

Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell'azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all'orario contrattuale di riferimento.

Documentazione da produrre:

- Copia LUL/buste paga attestanti il trattamento economico al 50% e le relative giornate di malattia

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dalla maturazione dell'ultimo mese di diritto alla prestazione.

Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi

A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell'arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, rivolte a coniuge e/o figli conviventi.

La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.

Documentazione da produrre: stato di famiglia e idonea documentazione medica e fiscale.

Termine di presentazione della richiesta: entro il termine del periodo di sperimentazione.

Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore

La misura del contributo è pari al 25% del costo dell'abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l'abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

Documentazione da produrre:

- copia abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico in corso di validità, intestato al lavoratore.
- copia ricevuta pagamento abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro il periodo di validità dell'abbonamento.

AREA DIRITTI PER LAVORATRICI/LAVORATORI E AZIENDA

Contributo sostegno vittime violenza di genere

Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Documentazione da produrre:

- certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda

Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999

In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l'assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:

- assunzione a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato superiore a 6 (sei) mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.

Documentazione da produrre:

- copia lettera di assunzione/trasformazione, con evidenza della disabilità del lavoratore interessato
- copia prospetto ex legge 68/99.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro sei mesi dalla assunzione/trasformazione.

Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità

Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).

Documentazione da produrre:

- piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS.;
- presentazione di idonea documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro e relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.

C.3 FONDO OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO

Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e della contrattazione settoriale e territoriale pari a € 8 per ciascun lavoratore a carico delle aziende in applicazione agli accordi interconfederali e € 12 per ciascun lavoratore per ulteriori attività sono utilizzate come segue.

Le risorse per il sostegno allo sviluppo delle attività di rappresentanza sindacale saranno così suddivisi:

- spese di stampa, distribuzione del contratto e del materiale informativo sui compiti e prestazioni di ENFEA;
- spese sostenute per informare lavoratori e lavoratrici e imprese delle attività di ENFEA e promozione delle prestazioni

Le risorse per ulteriori attività saranno destinate in favore delle parti sottoscrittrici i contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi con la seguente modalità € 30 a titolo di assistenza contrattuale legata alla firma dei CCNL individuati. L'ammontare della quota sarà determinato, per ogni singola contrattazione nazionale, moltiplicando il suddetto valore per il numero dei lavoratori risultanti iscritti ad ENFEA e ripartita pariteticamente tra le parti firmatarie.

ART. 6 – ISTRUTTORIA E CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE:

Tutte le richieste di prestazione devono essere inoltrate con procedura telematica *on line* attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA, ciascuna redatta sulla specifica apposita modulistica reperibile sul sito di Enfea, sottoscritta dall'azienda e dal lavoratore, allegando la documentazione indicata nel presente Regolamento per ogni specifica prestazione.

ENFEA si riserva comunque nella fase di esame delle domande il diritto di richiedere ulteriore documentazione. Tutti i dati pervenuti saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679).

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da ENFEA di norma entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE DI PRESTAZIONI:

1. **ACCOLTA:** la domanda è stata accolta dall'Ente che provvederà a liquidare il rimborso all'azienda entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.
2. **SOSPESA (NECESSARIA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE):** la domanda deve essere integrata per documentazione mancante o non conforme: l'azienda e/o il lavoratore avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della notifica (email) per integrare la documentazione, secondo le modalità descritte nel Manuale operativo consultabile nella sezione *Documenti* del sito. Trascorso il termine perentorio sopra indicato la domanda verrà automaticamente respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione.
3. **RESPINTA:** in caso di rigetto della domanda, in quanto non conforme, è facoltà dell'azienda e/o del lavoratore, proporre istanza di revisione della decisione, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: presidenza@enfea.it. Il Comitato Esecutivo renderà nota la decisione definitiva sulla istanza, dandone comunicazione all'azienda a mezzo posta elettronica certificata.

Il Comitato Esecutivo verifica le pratiche lavorate, con la relativa documentazione a supporto, approvando per la liquidazione quelle accettate.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal Fondo specifico.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI

La liquidazione dei sussidi avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'azienda indicato alla presentazione della domanda di sussidio, di norma entro 15 giorni dall'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.

L'azienda a propria cura, entro il mese successivo al ricevimento del bonifico si impegna a corrispondere al lavoratore in busta paga – alla voce “integrazione ENFEA” – l'importo della prestazione spettanti, per il cui trattamento fiscale si rinvia alle vigenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.

Per le prestazioni spettanti alle aziende gli importi sono erogati al netto della ritenuta fiscale del 4%, nei termini sopra indicati.

ART. 8 – ANAGRAFE E GESTIONE DATI PERSONALI

Presso l'ENFEA sono istituite l'anagrafe delle aziende/dei lavoratori che richiedono il sussidio.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica sino al 31 dicembre 2023. Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall'Assemblea dell'ENFEA, su proposta del Comitato Esecutivo.

ART. 10 – PUBBLICAZIONE

Con la pubblicazione sul sito istituzionale di ENFEA, il presente Regolamento si intende conosciuto.

Roma 1° gennaio 2023

